WWF Savona
Indirizzo:
Piazza G. Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec: wwfsavona@legalmail.it

MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE ONLUS
Medicina Democratica
Via dei Carracci, 2 - Tel. 02 4984678 - 20149 MILANO
www.medicinademocratica.org
segreteria@medicinademocratica.org

Prot. 67 ep

Savona, lì 12/04/2019

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

e p.c.

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

OGGETTO: Pratica screening 679. Aumento quantitativi di rifiuti non pericolosi e pericolosi in sostituzione di materie prime naturali per la produzione di pozzolana artificiale, leganti idraulici e cementi nello stabilimento in fraz. Bragno, Comune di Cairo Montenotte. **OSSERVAZIONI.**

Lo scopo finale del WWF Savona è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
Associazione WWF Savona
via dei Mille 4 17100 Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle Entrate n. 2388

Iscrizione al registro reg. della Regione Liguria delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Dirigente n. 335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Dlgs. 460/1997.

100% recycled paper

Premesso che

la Società "ECOCEM srl", con sede in Roma (RM), intende installarsi in Valle Bormida nelle aree ex Agrimont di Cairo Montenotte (Parco industriale di Cairo Reindustria) con lo scopo di trasferire la denominazione di Rifiuti pericolosi e non pericolosi in quella di materie prime per la produzione di pozzolana artificiale, Tale operazione, come viene espressamente dichiarato, succede alla modifica di elenchi normativi specifici che la rendono possibile.
L'opportunità dell'operazione viene giustificata su più fronti:
- una cornice ambientale che, di fatto, riduce le masse residue solide da incenerimento di rifiuti la cui sorte alternativa, come sinora è stato, necessiterebbe di allocazioni in apposite discariche con costi e problematiche ormai note;
- una cornice economica che trasferisce interamente i costi di trattamento termico delle materie prime dalla filiera classica di produzione del cemento al solo produttore (l'inceneritore);
- una cornice tecnologica che vanta il miglioramento prestazionale delle miscele cementizie pozzolaniche artificiali rispetto a quelle classiche;
- una cornice "fisiologica" che unifica la decadenza del mercato del carbone e delle sue ceneri residue con la difficoltà di reperimento delle materie prime classiche, in via di esaurimento e di appetibilità.

Osservazioni di carattere generale.

All'interno di tali cornici si pone l'evoluzione tecnologica proposta da ECOCEM.
I vari punti possono essere osservati da diverse angolazioni, ovviamente, a seconda del soggetto in causa.
Sul primo, non v'è dubbio che vi sia una ragionevole convenienza a trasferire grandi masse di ceneri, comunque da caratterizzare con grande frequenza data la enorme variegazione dei rifiuti addotti all'incenerimento e alla possibile presenza massiva di metalli pesanti, e se pur addizionate di altri componenti tecnologici, nuovamente sul mercato dei consumi creando un circolo vizioso o virtuoso, a seconda dei punti di vista, ma anche dell'opportunità sanitaria e ambientale. Tuttavia, a ciò può rispondere parzialmente una etichettatura ed un confezionamento adeguati che offrano al consumatore finale la informazione precisa del circuito produttivo e la robustezza degli involucri, oltre alle loro assolute ermeticità, proprio considerando la consistenza granulometrica del prodotto.
Sul secondo, per quanto non sia di competenza di uno Screening Ambientale, quanto invece dal punto di vista economico, si può concordare che sui cicli produttivi di qualsiasi genere sia opportuno ormai, viste le decrescenti risorse naturali ed energetiche, ricercare ricette di economicità e di razionalità. E' però evidente che la formazione finale dei prezzi non può non tener conto dei vari passaggi e, purché la filiera produttiva sia nota e notificata al consumatore, deve essere il Mercato a giudicare il Prodotto, sia in termini di eticità che di convenienza.
Sul terzo punto vi sono osservazioni da fare, di carattere squisitamente scientifico: sul mercato delle idee, delle sperimentazioni, delle nuove tecnologie e dei nuovi approcci solutivi ai problemi globali, soprattutto ambientali, vi è grande sommovimento di

proposizioni e proposte che tendono a far emergere la capacità adattativa dell'industria e delle relative produzioni. Va da sé, tuttavia, che i nuovi prodotti, oltre che rispondere alla tutela dell'ambiente ed all'ecologia, devono sapersi adeguare alla qualità tecnologica necessaria. Sia in termini di parametri fisico-chimici globali che di sicurezza dei manufatti, nel caso specifico qui analizzato: un prodotto per l'edilizia può essere utilizzato per opere sovrastrutturali ma, soprattutto, per opere strutturali, spesso pubbliche e di grande impegno "meccanico".

Si osserva come sulla "pozzolana artificiale da incenerimento" non è stato ancora possibile rilevare alcun test né di resistenza, né di tenuta, né di durata. **Si osserva come le intenzioni dei luminari citati a sostegno del metodo proposto (pag. 7 della Relazione Tecnica) non si sarebbero trasformate né in brevetti né in tesi condivise dalla comunità scientifica; almeno ufficialmente.**

Sul quarto punto avanziamo il dubbio di veridicità, perché se, finalmente anche in Italia l'uso del carbone trova un suo naturale declino, non risulta esservi carenza alcuna dei materiali lapidei da sempre usati in edilizia. Semmai v'è un problema di prezzi speculativamente rialzati che il Mercato non riesce a risolvere, forse, per mancanza di volontà.

Un altro tema, su cui occorre sollevare osservazioni critiche, **è la scelta del sito**. Non solo perché, in termini di sofferenza ambientale e salute, la Valle Bormida "ha già dato" ad una industria chimica o affine speculativa, non innovativa, non rigenerante, non rassicurante, che spegnendosi per consunzione ha lasciato un territorio martoriato ed una disoccupazione diffusa. Ma anche perché lo stesso sito prescelto, quello di Cairo Reindustria, è una summa problematica di attività direttamente o indirettamente legata ai rifiuti che pregiudica irreversibilmente un modello di sviluppo (e di occupazione) che finalmente sappiano o provino a risollevare il territorio. Ma non basta: le aree ex Agrimont e dintorni, dalle poche ed insufficienti prospezioni eseguite, risultano talmente compromesse da comprendere ben sei localizzazioni degne di bonifica profonda e, proprio su uno di questi, vi sarebbe una parte degli edifici e delle aree di futuro sviluppo proposti da ECOCEM.

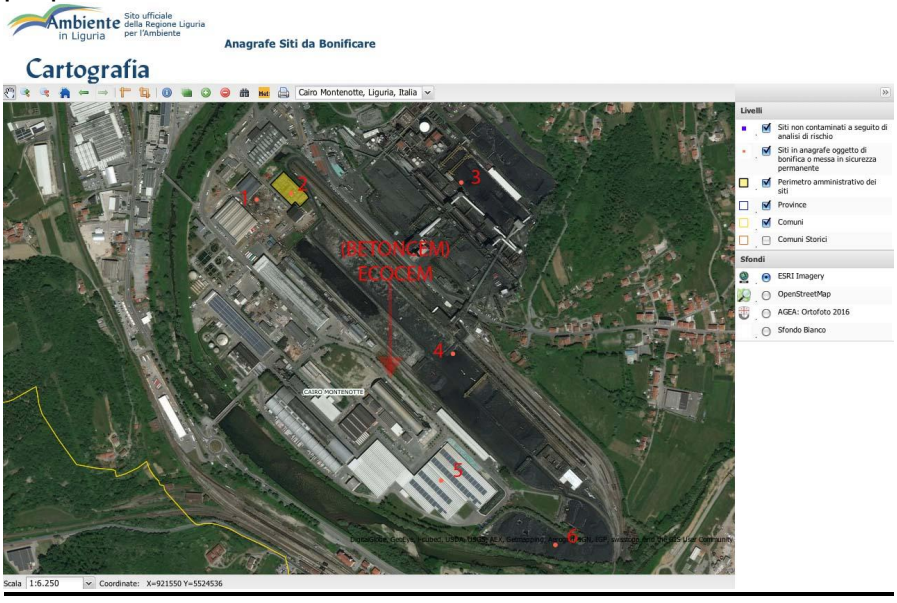

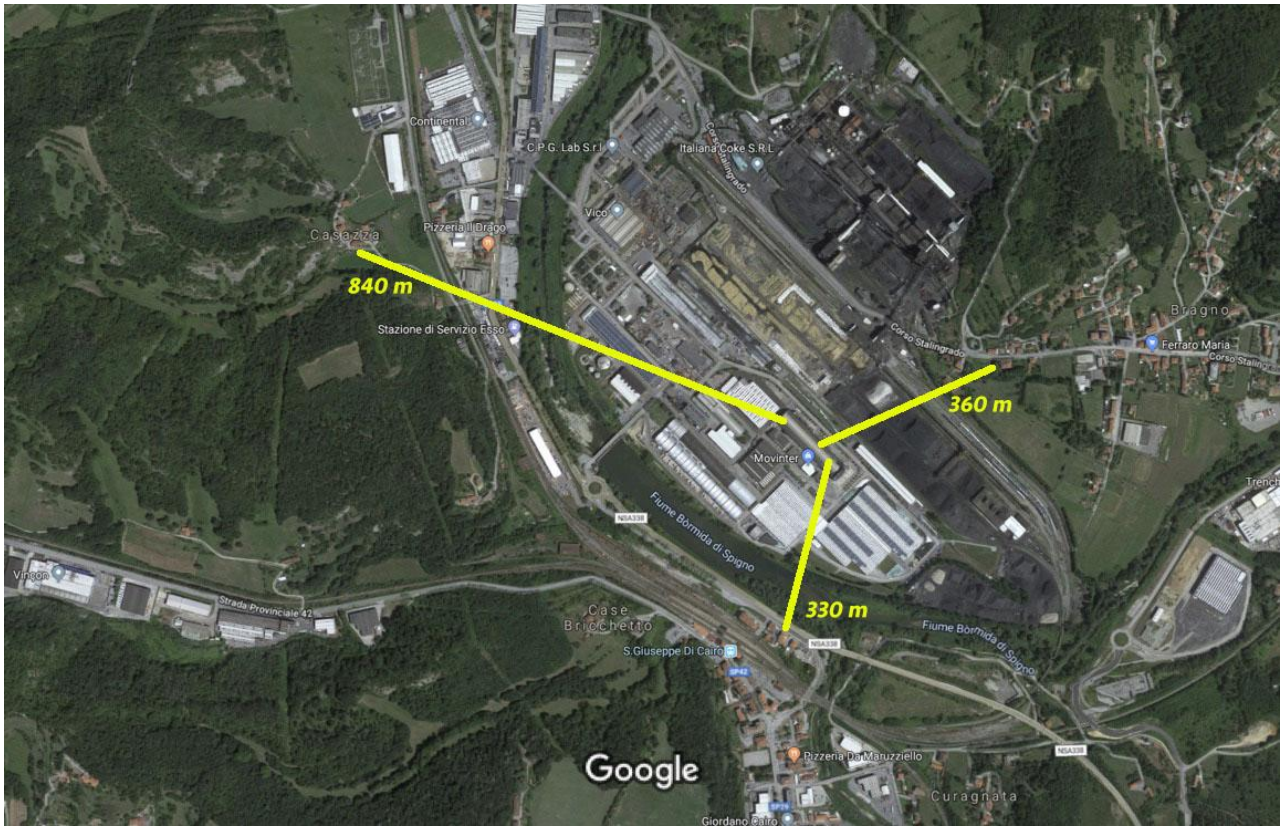

Presenza dei centri abitati e distanze lineari dal sito oggetto del presente procedimento.

L'opportunità, o meno, di insediare attività produttive nuove su aree la cui bonifica, proprio per questo motivo, verrebbe assolutamente pregiudicata, è valutazione che compete alle Amministrazioni Locali, a tutti i livelli, che se ne vorranno assumere la responsabilità nel senso più alto e virtuoso.
Sull'approvvigionamento delle materie prime ed il relativo traffico viario, vale una considerazione: decine di aziende localizzate in Valle Bormida contribuiscono per una piccola frazione ciascuna, di per sé insignificante, della mobilità generale che, in Valle Bormida, **è già assolutamente problematica**.
Vale la pena ricordare che la Liguria "vanta" il più alto tasso di mortalità per cancro tra le Regioni europee, secondo l'Annuario Eurostat 2016, con 364 decessi ogni 100 mila abitanti. La Valle Bormida, in questi numeri, ha sicuramente la sua parte e, comunque, un territorio che vorrebbe vantare vocazione turistica (la costa) o bellezze naturalistiche (gli entroterra di cui la Valle Bormida fa parte), non può già oggi esibire una bella carta di identità, anche senza ECOCEM.
Sulle emissioni convogliate o diffuse c'è da fare, anzitutto una premessa. Ammesso che non avvengano mai rotture, distrazioni, malfunzionamenti (che sono probabilisticamente fisiologici), la natura delle materie prime trattate dalla ECOCEM è di per sé assimilabile granulometricamente alle polveri sottili e la loro diffusione in atmosfera (le case abitate sono a poche centinaia di metri in tutte le direzioni prevalenti dei venti e i numerosi addetti delle altre prossime e contigue attività produttive vedi estratto ortofotografico sopra riportato) dovrebbe essere evitata assolutamente.

Per tentare di farlo (a parte la probabilistica) v'è un solo mezzo: lavorare in ambiente ermetico e depressurizzato, dotato di doppi ingressi a camera di depressione obbligata e con aspirazione ai filtri, se non si vuole mettere in pericolo anche la salute degli addetti sia per le polveri silicee (silicosi) che per i metalli pesanti polverizzati.
Da un'osservazione visiva esterna al sito ex BetonCem, oggi Ecocem, si può verificare invece il discreto degrado degli impianti e dei fabbricati, i cui finestroni risultano fisiologicamente (o patologicamente, sempre secondo i punti di osservazione) aperti ed assolutamente inadatti ad atmosfere depressurizzate.
Il controllo dell'ambiente, inoltre, dovrebbe essere corredato da misuratori di radioattività diffusa per la certa presenza concentrata di isotopi nei prodotti dell'incenerimento dei residui radioattivi provenienti da vari utilizzatori (sanità e industrie).
Difficilmente, notiamo inoltre, tutte queste innovazioni impiantistiche e precauzioni strutturali e ambientali possono essere compatibili con il "Modulo M3" (Quadro economico generale) allegato al 'Progetto EcoCem', che stima in soli 54.290 Euro (IVA compresa) l'ammontare di spesa preventivato per la realizzazione del Progetto.

ANAGRAFE SITI DA BONIFICARE

Estratto cartografico dal sito della Regione Liguria che ritrae oltre al sito oggetto delle presenti osservazioni, anche la presenza limitrofa di altri impianti produttivi.
Livello informativo associato all'Anagrafe dei Siti da bonificare previsto dall'art. 251del D.Lgs. 152 /2006. I dati derivano dal censimento dei siti oggetto di interventi di bonifica o di messa sicurezza permanente o, ancora, sottoposti ad analisi di rischio a seguito di procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06. L'anagrafe è aggiornata

periodicamente dal Settore Ecologia della Regione Liguria. A partire dal 2018 la Regione sta progressivamente implementando il livello informativo associando alle informazioni alfanumeriche il perimetro amministrativo dei siti. Quest'ultimo è costituito dall'inviluppo dei mappali catastali oggetto di intervento di bonifica o di messa in sicurezza permanente.

Osservazioni nel merito

Da quanto è possibile ricavare dalla documentazione presentata e disponibile [1] le modifiche che si intendono apportare all'attività esistente sono sia di ordine qualitativo che quantitativo.

L'aspetto principale è la "*sostituzione*" delle tipologie di rifiuti che si intendono avviare a recupero, mediante il loro utilizzo come sostituti di materie prime nella produzione di cemento. Da ceneri volanti e Sali sodici derivanti dai sistemi di abbattimento di centrali termoelettriche a carbone a rifiuti provenienti dall'incenerimento di rifiuti ed in particolare :

- Scorie pesanti (CER 19.01.12) codice a specchio – stoccaggio in capannone chiuso
- Ceneri leggere da combustione carbone (CER 10.01.02) - classificato come non pericoloso - stoccaggio in silos
- Fly ash (CER 19.01.13) – classificato univocamente come pericoloso – stoccaggio in silos[2]

Si indica, nella attività di formulazione (miscelazione) che determina la produzione di cementi/leganti idraulici, anche l'utilizzo di scorie metallurgiche definiti come "*aggiunte pozzolaniche (sottoprodotti/rifiuti di attività industriali siderurgiche, della produzione di energia elettrica da carbone ecc)"* senza indicare chiaramente a quali CER ci si riferisca o quali siano le condizioni che rendono tali materiali dei sottoprodotti e non dei rifiuti delle corrispondenti filiere produttive.

Non vengono comunque indicati quantitativi definiti per tali "*aggiunte pozzolaniche*" (la tabella a p. 49 della relazione ambientale indica 120.000 t/a complessivamente anche per filler, calcare, additivi e solfato ferroso).

Le quantità complessivamente indicate, per le sole scorie da incenerimento, sarebbero di 100.000 t/a, **ma non sono indicati quantitativi per gli altri rifiuti**. Nella tabella di p. 52 si parla per la attività R5 di 80.000 t/a di scorie pesanti ("non pericolosi con trattamento"), 50.000 t/a di "non pericolosi senza trattamento" (ceneri leggere non pericolose, presumibilmente) e 20.000 t/a di "pericolosi" (presumibilmente fly ash e ceneri leggere da inceneritori) per un totale di 150.000 t/a mentre vi sarebbe un decremento sul totale autorizzato in precedenza (AUA provinciale 1659/2016) ove (Betoncem Srl) sarebbe stata autorizzata a gestire 199.200 t/a di rifiuti per l'attività di recupero semplificata R5 (non si dispone di tale atto).

I valori ripresi dalla autorizzazione provinciale 2016/3555 (gestione rifiuti in regime ordinario art. 208 dlgs 152/2006) e riportati nella tabella di p. 51 sono: 51.250 t/a di rifiuti non pericolosi (di cui circa la metà – 26.250 t/a – soggetti a trattamento di

[1] Non sono disponibili alcuni degli allegati presenti sul CD ed in particolare "analisi CER", cartella "AUA:SUAP".
[2] A p. 50 si parla anche di CER 19.01.07.

deferrizzazione preliminare) e 3.000 t/a di rifiuti pericolosi. Quindi a livello progettuale vi sarebbe un incremento importante dei rifiuti pericolosi mentre la medesima autorizzazione riporta un valore di 199.200 t/a sempre in attività R5 in regime semplificato per l'attività 13.3 ovvero – apparentemente - per le sole scorie pesanti da incenerimento. In alternativa occorre ritenere che tale quantità si riferisce ad altre tipologie di rifiuti (in precedenza ceneri/gessi da centrali termoelettriche, scorie e ceneri da incenerimento) ovvero, presumibilmente, di scorie e loppe da processi metallurgici, attività che possono essere avviate in via semplificata ma corrispondono – nella elencazione del DM 5.02.1998 – a voci diverse dalla 13.3 (in particolare alla 4.1 e alla 4.4).

Fermo quanto sopra non è chiaro pertanto perché i valori (54.250 t/a corrispondenti ai rifiuti in regime ordinario autorizzativo ovvero ex art. 208 dlgs 152/06) siano "*sottodimensionati rispetto alle nuove prospettive di mercato e rispetto all'assetto autorizzato a Betoncem con provvedimento 1659/96 del 20.01.2016 della provincia di Savona (AUA) che prevedeva circa 200.000 t/a di rifiuti impiegabili per il recupero R5*".
Sono valori che distinguono la medesima operazione (R5) tra quantità in procedura ordinaria e semplificata comunque considerarti e ricompresi nella autorizzazione n. 3555 del 8.11.2016 sulla quale sembra incentrarsi – a posteriori – la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per una "*successiva presentazione dell'istanza di AIA*".
E' infatti pacifico che l'attività di produzione di calcestruzzo e altri leganti idraulici senza attività di cottura del clinker non necessita di AIA mentre si rientra in tale obbligo nel caso in cui l'attività concretamente svolta sia da classificare come attività di recupero/smaltimento scorie/ceneri o altri rifiuti pericolosi/non pericolosi (attività 5.3, allegato VIII, parte seconda dlgs 152/06) in considerazione della capacità dichiarata ovvero di 30 t/h (p. 25 relazione). Condizione (necessità di AIA) che appare peraltro vigente almeno per quanto concerne attività e quantità autorizzate nella autorizzazione n. 3555 del 8.11.2016.

La seguente tabella di p. 51 citata in progetto appare inesatta quando si afferma :

Con Det.2016/3555 della Provincia di Savona , i quantitativi di rifiuto autorizzati al recupero R5 secondo ex art.208 D.Lgs 152/2006 sono i seguenti:

Tipologia rifiuto	Rif. normativo	Attività di recupero	Potenzialità massima impianto		Stoccaggio massimo istantaneo	
Codice CER	Paragrafo D.M. 05/02/98	Operazioni da R1 a R13	mc	ton	mc	ton
100101	*13.1*					
100102						
100103	*Ceneri da centrali termoelettriche*					
100115						
100117		*R13-R5*	*16.600*	*20.000*	*2.500*	*3.000*
60699	13.6					
61101	*Gessi Chimici*					
61199						
100105						
100107						
101210		R13-R5	3.500	5.000	350	500
190105*	Ceneri leggere (flyash)					
190107*						
190113*		R13-R5	2.000	3.000	400	600
190112	13.3 Scorie da termovalorizzatore	R13-R5	10.500	26.250	5.600	14.000
Totale	**Non pericolosi**	**R13-R5**	**30.600**	**51.250**	**8.450**	**17.500**
	Pericolosi	**R13-R5**	**2.000**	**3.000**	**400**	**600**

Da un lato si parla di autorizzazione in procedura ordinaria (art. 208 dlgs 152/06) e nella tabella si richiamano le attività del DM 5.02.1998 (eccetto per le ceneri leggere in quanto pericolose) ovvero attività in procedura semplificata (art. 216 dlgs 152/06). Non è la necessità di un trattamento o meno che determina la necessità di una o l'altra forma autorizzativa ma le caratteristiche di partenza del rifiuto, la filiera di utilizzo e il suo destino finale.

Questa commistione e non chiara distinzione tra attività (e corrispondenti rifiuti a recupero) con regime diverso, a nostro avviso, fa incorrere in un errore il proponente quando afferma (p. 51) " *La necessità di partecipare a gare per l'aggiudicazione di lotti minimi di rifiuti non pericolosi - attività 13.3 – CER 19.01.12 e ceneri classificate come rifiuti pericolosi - attività 13.3 – CER 19.01.05-19.01.07-19.01.13, superiori ai quantitativi attualmente autorizzati implica che la Ecocem intraprenda l'iter autorizzativo dell'AIA D.Lgs 152/06 per ridefinire la potenzialità di impianto (linea di deferrizzazione), adeguandone il quantitativo autorizzato alla capacità produttiva complessiva della linea di macinazione*."

L'errore, ad avviso di chi scrive, è riferire l'attività 13.3 (l'attività di recupero in forma agevolata prevista dall'allegato 1 suballegato 1 del Dm 5.02.1998) [3] in quanto non è

[3] **13.3** ***Tipologia:*** ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR **[190112]**.
13.3.1 ***Provenienza:*** impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili.
13.3.2 ***Caratteristiche del rifiuto:*** ceneri costituite da inerti, ossidi, idrossidi, silicati, cloruri, solfati, carbonati metallici, metalli pesanti e tracce di inquinanti organici.
13.3.3 ***Attività di recupero:*** cementifici [R5].
13.3.4 ***Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:*** cemento nelle forme usualmente commercializzate.

prevista alcuna procedura semplificata per il recupero dei CER (rifiuti pericolosi) 19.01.05-19.01.07-19.01.13 e quindi seguono riferimenti normativi diversi da quelli possibili per le scorie pesanti CER 19.01.12 (sempre che queste siano effettivamente e sempre classificate come rifiuti non pericolosi). La tabella di p. 51 sembra correggere tale impressione[4], in ogni caso emerge la richiesta seguente : *"La linea di deferrizzazione che è costituita da due fasi di lavorazione con capacità media di produzione di 30 ton/ora può trattare un quantitativo di rifiuti pari a 100.000 ton/anno a fronte del quantitativo di 26.250 tonnellate autorizzato. Con l'istanza di AIA la Ecocem intende richiedere di poter aumentare il quantitativo di rifiuti trattati dalla linea di deferrizzazione"* e , più in generale, di incrementare la quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi gestiti nell'impianto.

Solo a p. 58 si dichiara che "*L'attività dell' impianto è finalizzata al recupero/riciclo (R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per l'ottenimento di materiali in forma granulare con caratteristiche da destinare,* ***cessando la qualifica di rifiuto,*** *al riutilizzo in processi per la produzione di cemento, leganti idraulici, materiali per l'edilizia, in sostituzione di materie prime naturali."* Quindi si va oltre (sia per i rifiuti non pericolosi che pericolosi) a quanto previsto dal Dm 5.02.1998 individuando l'attività non più come R5 ma come una attività "*EOW*" (art. 184 ter dlgs 152/06) senza però fornire alcun elemento utile per definire il rispetto di quanto previsto dal dlgs 152/06.
Quanto sopra tenendo conto della vigenza della sentenza del Consiglio di Stato del 28.02.2018 sull'argomento (trattandosi di attività per rifiuti non individuata da regolamenti UE o provvedimenti statali tali da individuare le condizioni EOW applicabili).

Se quanto sin qui detto appare più formale che sostanziale, passiamo ad aspetti di maggiore rilievo ambientale.

Lo stoccaggio (circa 3 mesi) di scorie pesanti da impianti di incenerimento (umide) verrebbe svolto in un capannone chiuso per il quale non sono previsti, allo stato, sistemi di captazione e trattamento delle emissioni (diffuse), si afferma infatti che *"Come previsto dall'autorizzazione art.208 D.Lgs 152/2006 nel caso di implementazione dell'impianto di deferrizzazione con sistemi di macinazione, verranno generate emissioni convogliabili mediante idoneo sistema di aspirazione per la captazione e il contenimento. E' previsto che nel caso si istalli un sistema di macinazione (mulini a coni/Campane) verranno istallate cappe e punti di aspirazione in grado di trattare portate d'aria di 25.000 Nm3/h mediante opportuni filtri a maniche con nuovo punto di* ***emissione E15****."*
Quindi un sistema di captazione e trattamento futuro e comunque non dedicato alla attività di mero stoccaggio ma esclusivamente all'impianto di macinazione.
Tale condizione (stoccaggio di scorie umide) oltre a determinare concreti problemi di ambiente di lavoro per gli addetti non sembra tenere conto delle conoscenze acquisite in altre situazioni ove lo stoccaggio di lunga durata di scorie umide ha determinato la formazione di ammoniaca per effetto della reattività dell'alluminio con l'acqua e

[4] Come pure quanto riportato nella autorizzazione 2016/3555 dove comunque, per i rifiuti pericolosi, si parla di attività 13.3 "non gestibili secondo le previsioni di cui all'art. 216 dlgs/2006 e del Dm 5.02.1998", non gestibili proprio perché non è prevista alcuna "attività 13.3" per tali rifiuti.

conseguente produzione di idrogeno connessa, determinando sia importanti effetti odorigeni esterni sia possibili condizioni di formazione di atmosfere esplosive all'interno. Si cita per tutti il caso della analoga attività della ditta Leganti Naturali di Paderno Dugnano.
Peraltro non è nemmeno certo che l'edificio che verrà utilizzato (e che conterrà anche l'impianto di deferrizzazione) sia quello indicato in quanto a p. 52 della relazione si afferma che "*Durante la fase di istallazione della linea di pretrattamento sono insorte problematiche legate alle operazioni di stoccaggio dei mezzi di trasporto (foratura pneumatici) dovuta alla tipologia di materiale oltre ad evidenziarsi interferenze operative tra la fase di scarico e quella di pretrattamento. L'azienda sta valutando di realizzare una nuova area di stoccaggio e di pretrattamento adiacente alla struttura di deposito attuale*."

A p. 53 si afferma invece, dandolo per certo, che *"L'intervento in progetto non comporta modifiche degli edifici o adeguamento di impianti produttivi ad eccezione della realizzazione dell'ampliamento del magazzino di deposito. L'ampliamento previsto consiste nella realizzazione di un fabbricato di circa 500 m2, realizzato su pavimentazione in calcestruzzo, adiacente all'attuale deposito per un lato e chiuso sugli altri tre lati per contenere le emissioni diffuse. Nella nuova area verranno trasferite l'attività di ricezione e scarico delle scorie in arrivo e la linea di pretrattamento."*

Questo insieme di elementi fa supporre che la richiesta di assoggettabilità a VIA e la relazione ambientale non siano basate su un progetto definitivo ma su qualcosa di non ancora pienamente definito tecnicamente.
Inoltre l'attività come prevista costituisce – per la parte relativa ai rifiuti - una attività di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, vietata dalla normativa vigente (art. 187 dlgs 152/06) [5] ovvero da motivare con particolare attenzione sugli effetti della proposta.
Nemmeno le modalità di miscelazione sono esplicitate se non quando si accenna alla presenza di una "*pala gommata e del semovente con braccio telescopico*".
Secondo il proponente "*Sebbene la modifica comporti l'aumento della capacità di trattamento rifiuti, come di seguito illustrato non si prevedono significativi impatti ambientali, in ragione della localizzazione dell'impianto, degli interventi di adeguamento e degli accorgimenti operativi e gestionali previsti a progetto*."
Il proponente "*esalta*" la funzione sostitutiva dei rifiuti con azione pozzolanica rispetto al clinker e ad altre materie prime ma sembra non interessarsi in alcun modo delle caratteristiche qualitative di tali sostituti ed in particolare dei rifiuti pericolosi costituiti da ceneri leggere e fly ash da impianti di incenerimento.

[5] . E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

La proposta, in particolare per tali tipologie di rifiuti, costituisce una forma di smaltimento di tali rifiuti problematici e la loro distribuzione, tramite il cemento, nei fabbricati che verranno realizzati con i prodotti commercializzati.
Non è un caso che il proponente ricorda – senza alcun dettaglio – che l'iniziativa ha carattere sperimentale: "*è sostenuto da un progetto di ricerca dell'Instituto de Ciencias de la Costrucciòn Eduardo Torroja (CSIC) di Madrid, Prof. Angelo Palomo e con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Parthenope di Napoli (MASERG e INSTM), Prof. Claudio Ferone.".* In altri termini gli effetti della presenza di sostanze certamente non gradite nel cemento come diversi metalli pesanti e sostanze cloroorganiche contenute nei residui degli inceneritori non sembra essere stato valutato in questa sede e viene (presumibilmente) rinviato ad impianto in esercizio.

Il punto di emissione di maggiore portata è rappresentato da E5 corrispondente all'emissione dell'impianto di essiccazione (75.000 Nmc/h) punto per il quale il proponente afferma che "*Attualmente l'impianto di essicazione non viene utilizzato in quanto le materie prime impiegate non ne richiedono l'impiego per il basso tenore di umidità in esse contenuto. L'azienda sta comunque mantenendo efficiente l'impianto di essicazione e il punto di emissione E5*."
L'altro punto di emissione significativo è rappresentato dal punto E15 (25.000 Nmc/h), si tratta di un nuovo punto di emissione dell'impianto di macinazione/mulini "*nel caso di implementazione dell'impianto di deferrizzazione*" (comunque presente nell'allegato 2 di progetto).
A tale proposito il proponente specifica che "*Anche in seguito all'aumento di produzione le potenziali sorgenti di emissioni diffuse polverulente sono quelle attuali e riconducibili alle operazioni di:*
-ricezione/stoccaggio/maturazione/deferrizzazione/movimentazione scorie in ingresso,
-stoccaggio/movimentazione prodotti e deposito temporaneo/movimentazione rifiuti prodotti.
A tal proposito è opportuno far presente che l'attività in oggetto avviene all'interno del capannone chiuso e completamente pavimentato. All'interno del capannone sono delimitate aree di stoccaggio e produttive come da planimetrie allegate, riducendo gli spazi di stoccaggio,le aree di lavoro ed i quantitativi di materia prima ad oggi impiegati dalla produzione del cemento…. Non si ritiene che l'aumento di produzione dell'impianto possa arrecare variazioni sostanziali anche considerando che la BetonCem a pieno regime ha prodotto 350.000 tonnellate/anno di cemento utilizzando il medesimo assetto impiantistico ad eccezione della nuova attività di deferrizzazione ed utilizzando il deposito dove oggi si svolge la deferrizzazione solo per lo stoccaggio delle materie prime (clinker, gesso, calcare)." (p. 56).

Oltre al dato quantitativo (portate in sicuro incremento sia per l'incremento produttivo previsto che – almeno – per la nuova emissione E15) occorre prendere in considerazione anche gli aspetti qualitativi.
Non è condivisibile che "*l'impatto è da limitarsi alle emissioni polverose costituite principalmente da Si e Al e che comunque dalle analisi eseguite non sono stati rilevati sforamenti dei limiti*" (p. 57), è invece pacifico che, soprattutto con i nuovi rifiuti che si intende utilizzare, la composizione delle emissioni (polveri) sarà qualitativamente

diversa e legate alle caratteristiche di pericolosità principalmente dei rifiuti provenienti da processi di incenerimento di rifiuti.

Le affermazioni riportate non sono comunque documentate : *"Dal funzionamento dei vari sistemi di abbattimento polveri non sono mai emerse criticità ambientali ed i monitoraggi associati ai cicli manutentivi previsti hanno sempre evidenziato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. In funzione delle attività svolte dall'azienda la valutazione dell'impatto ambientale sull'atmosfera e sulla qualità dell'aria non è significativo."*

Va ricordato a tale proposito quanto indicato nella autorizzazione vigente (2016/3555) ovvero che tale situazione è condizionata da quelli che, ad avviso di chi scrive, sono condizioni di diluizione dell'emissione (ci si riferisce all'emissione E5) : nella autorizzazione si rileva infatti "*alcune problematiche"* … "*per esigenze tecnologiche e di processo*" l'ossigeno libero nei fumi è superiore al 20 % ovvero praticamente pari a quello presente nell'aria atmosferica. L'autorizzazione, anziché porsi il problema di capire le cause di tale situazione anomala, decide di definire i limiti autorizzati (polveri-silice, NOx) al valore di ossigeno "*tal quale*" anziché a una concentrazione prefissata di riferimento (17 %). Tale scelta viene motivata per evitare che un "*effetto moltiplicativo*" sul calcolo della concentrazione ricondotta a un tenore di ossigeno di riferimento possa determinare dei superamenti " *– di fatto 'virtuali' – del limite fissato in concentrazione*".

Per non dire che anche le ultime prescrizioni (decreto 2016/3555) prevedono, ad eccezione degli ossidi di azoto, rilevazioni con periodicità annuale quindi estremamente saltuarie.

Per quanto concerne gli impatti emissivi risulta pertanto importante disporre, perlomeno, di una modellizzazione (tenendo conto delle caratteristiche emissive attese in termini qualitativi – leggasi metalli pesanti e sostanze cloroorganiche) che illustri le modificazioni tra l'assetto autorizzato attuale e quello futuro, ancor meglio se confrontato con le altre fonti esistenti al di fuori del sito specifico per avere una migliore conoscenza degli effetti cumulativi della proposta.

Le criticità qui indicate risultano, a parere degli scriventi, tali da determinare la opportunità (se non la necessità) di sottoporre la proposta a procedura di impatto ambientale sia per sopperire alle carenze informative presenti nei documenti disponibili che per chiarire gli aspetti che necessitano di approfondimenti.

Osservazioni sull' **IMPATTO CUMULATIVO**

Nell'area di 16.205 mq (di cui 6.752 utili alla produzione (pag.11 della Relazione Tecnica) dove si svilupperà il progetto in oggetto sono in attività (in un area di soli circa 31 ettari sui 42 originari) almeno 15 insediamenti produttivi con ca. 200 addetti, tutti impianti distanti poche centinaia di metri uno dall'altro.

Si richiede pertanto che il progetto in oggetto venga valutato anche in riferimento ad altri impianti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale, considerando in modo approfondito il "cumulo con altri progetti", soprattutto in riferimento all'inquinamento atmosferico.

Osservazioni **sulla SALUTE PUBBLICA**

Nelle carte progettuali pubblicate non risulta esservi uno studio approfondito per descrivere lo stato della salute pubblica, in quanto per avere una visione più amplia, è necessario tenere in considerazione non solo la mortalità generale, ma anche quella per le diverse cause e osservare i dati di morbilità.
Inoltre risultano dallo Studio Epidemiologico sulla Mortalità nei comuni di Altare, Carcare e Cairo M., commissionato nel 2014 dalla Regione Liguria all'IST di Genova, e pubblicato nel 2018 intitolato "Epidemiologia descrittiva della mortalità e delle dimissioni ospedaliere nei comuni di Altare, Cairo Montenotte, Carcare, Cosseria e Dego, *ASL* 2 Regione Liguria, i seguenti risultati:

Il risultato più considerevole riguarda i tumori dello stomaco e del colon-retto che mostrano nella VB un eccesso rispetto sia alla ASL 2 sia alla RL in entrambi i sessi, soprattutto per i ricoveri. La tendenza temporale nei ricoveri è risultata in diminuzione per entrambi i tumori mentre la mortalità tende a diminuire per il cancro gastrico e ad aumentare per quello intestinale.
Il secondo risultato di interesse è quello relativo alle neoplasie emolinfopoietiche (linfomi e leucemie). Sebbene decessi e ricoveri in VB siano sostanzialmente il linea con quelli dell'ASL 2 e della RL, si nota nel comune di Cairo M un eccesso di ricoveri per linfomi in entrambi i sessi e un deficit di leucemie tra la popolazione femminile.
*…**E' raccomandata una prosecuzione di sorveglianza epidemiologica, possibilmente più analitica, sui tumori del sistema digerente, le neoplasie emolinfopoietiche e le malattie circolatorie in grado di integrare il dato sanitario con quello di monitoraggio atmosferico**.*
…..Nel 2013 la UOC Epidemiologia Clinica IRCCS Policlinico San Martino di Genova aveva analizzato a scopo descrittivo la mortalità per alcune patologie (tutti i tumori, tumori respiratori, malattie respiratorie e circolatorie) nel periodo 1988-2008 nella popolazione generale (non suddivisa per sesso) residente nel solo comune di Cairo M [1]. I risultati principali avevano messo in rilievo un eccesso di mortalità di circa il 5% sia per tutte le cause, sia per tutti i tumori maligni che per le malattie circolatorie rispetto alla frequenza media regionale dello stesso periodo. La frequenza di tumori e di malattie respiratorie era risultata invece leggermente più bassa (–3/4%) sempre rispetto alla media ligure. Infine, l'analisi della tendenza temporale (trend) nel periodo considerato aveva permesso di osservare un incremento di mortalità totale (+1.6% per triennio) e di quella dovuta sia a tutti i tumori maligni (+4.0% per triennio) sia alle malattie del sistema circolatorio (+3.0% per triennio). Viceversa, le malattie respiratorie mostravano una tendenza alla diminuzione (–2.0% per triennio).
Inoltre, da un'indagine precedente [2] riguardante tutti i comuni dell'ASL 2 nel periodo 1999-2004 era emerso un aumento tendenziale nella mortalità per tumore dello stomaco e tumore del colon retto nel comune di Cairo M.
*Infine, uno studio di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico nel comune di Cairo M [3] aveva analizzato la distribuzione di vari composti organici volatili (COV)**1** e aveva messo in evidenza in un solo in un sito di campionamento (località Bragno) dei 35 scelti, un valore medio annuale di benzene di 11.1 µg/m3. Tale valore, che superava il limite stabilito dalla legge**2**, era stato attribuito alle emissioni della cokeria Italiana Coke.*

Lo studio effettuato rileva le seguenti raccomandazioni:
Alla luce di quanto appena illustrato si ritiene importante suggerire le seguenti raccomandazioni:
1) Prosecuzione della sorveglianza epidemiologica in maniera più analitica, ricostruendo cioè la storia anagrafico-residenziale dei singoli individui dei comuni coinvolti, e più mirata ai tumori maggiori del sistema digerente, alle neoplasie emolinfopoietiche e alle malattie circolatorie.
Ciò implicherebbe un coinvolgimento più esteso e fattivo di alcune istituzioni di riferimento (uffici comunali, per le condizioni anagrafico-residenziali; uffici regionali, per le georeferenziazioni; ecc.).
2) Inclusione di nuove tipologie di eventi sanitari (accessi al pronto soccorso ed eventi avversi riproduttivi) da elaborare in parallelo a quelle già utilizzate.
3) Acquisizione di nuove misure di inquinamento derivanti da monitoraggio atmosferico da integrare con i dati sanitari a disposizione.

- Dalla pubblicazione dell'IST di Genova (Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro) intitolato "Mortalità in Provincia di Savona 1999 – 2004" tra le conclusioni si riporta quanto segue:
3- BORMIDE: si osservano eccessi di mortalità per m. sistema circolatorio negli uomini (Cairo M., Altare, Murialdo). Fra i tumori emergono solo negli uomini i tumori gastrici a Cairo M. e Carcare, i tumori colorettali a Carcare.
- Nel documento "I trend 1991-2005 in provincia di Savona per distretti e singole aree" viene scritto:
Cairo M.: mortalità generale crescente (border-line) nei maschi, decrescente nelle femmine. Tumori del colon-retto in crescita in entrambi i sessi . Crescono i tumori nei maschi (polmone ed emolinfopoietici) e le malattie del sistema circolatorio.
Carcare: mortalità generale crescente in entrambi i sessi . Mostrano tendenze crescenti in entrambi i sessi i tumori maligni (colon-retto ed emolinfopoietico, mammella nelle donne), le malattie respiratorie cronico-ostruttive e la cirrosi.
- Infine, dal documento "I trend 1991-2005 in provincia di Savona per tipo di patologia: grafici e commenti" si riporta quanto segue:
Mortalità totale – Maschi. Nelle Bormide 8 comuni medio-grandi presentano una tendenza crescente con un secondo periodo spesso più elevato.
Cairo M.: trend crescente. Carcare: tendenza crescente, 2° periodo più elevato.
Mortalità totale – Femmine. Nelle Bormide gli andamenti si dividono quasi al 50% fra crescenti e decrescenti e le differenze fra i periodi non sono significative. Una mortalità più alta nel 2° periodo riguarda 8 comuni.
Cairo M: trend decrescente, picco nel 2° periodo. Carcare: tendenza crescente.
Tutti i tumori maligni – Maschi. Nelle Bormide 11 comuni su 19 mostrano un trend decrescente o stabile e non vi sono differenze statisticamente significative. Il picco nel 2° periodo è presente in 12 comuni.
Cairo M.: trend crescente, picco nel 2° periodo. Carcare: tendenza lievemente crescente, 2° periodo più elevato.
Tutti i tumori maligni – Femmine. Nelle Bormide 9 comuni su 19 presentano andamento stabile o decrescente; nessuna significatività statistica; differenziato il 2° periodo fra picchi e flessi.

Cairo M.: stabilità, picco nel 2° periodo. Carcare: tendenza crescente fra 1°e 2° periodo, poi stabile.

La Valutazione di Incidenza Sanitaria (V.I.S.)
Rispetto a questo quadro progettuale si rileva la assenza di riferimento alla normativa europea e regionale che richiede di valutare all'interno del procedimento l'impatto sanitario del progetto.

In tema di valutazioni ambientali, benché in linea di principio nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA (o di VIA) non sia obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito come sia necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. L'Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell'eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa. La necessità dell'approfondimento istruttorio non è una misura né eccessiva né sproporzionata rispetto all'effetto utile che si intende perseguire (l'esercizio dell'attività economica in condizioni di sicurezza per l'ambiente e per la salute delle persone), ma è anzi la soluzione più appropriata e commisurata al grado di pericolo per i rischi per la salute delle persone che abitano o lavorano nelle immediate vicinanze.

La Valutazione di Impatto Sanitario nelle decisioni ambientali. Osservazioni.

Si chiede che per il progetto in questione debba essere preso in considerazione e valutato secondo le Linee Guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (Viias) nelle Procedure di Autorizzazione Ambientale (VAS, VIA, AIA) - Aprile 2015 - Sistema Nazionale delle Agenzie di Protezione Ambientale – Ispra.

Secondo queste linee guida (pagina 23) relativamente alla fase di Verifica di Assoggettabilità a VIA: "*In questa fase è necessario individuare gli impatti potenzialmente significativi da approfondire nello SIA. È quindi necessario valutare a grandi linee, anche sulla base di esperienze simili maturate in altri luoghi e della letteratura scientifica disponibile, se l'opera proposta possa potenzialmente comportare modifiche all'ambiente fisico e sociale tali da creare criticità per la salute delle popolazioni residenti. Va valutata, altresì, l'opportunità e la fattibilità di svolgere indagini più approfondite anche se incompatibili con i tempi della valutazione. Per le valutazioni oggetto delle presenti Linee Guida, il processo di Screening deve generalmente essere rapido e sistematico e orientato a valutare:*
• *se l'opera abbia un impatto sulla salute della popolazione esposta;*
• *come l'opera possa influenzare la salute in sottogruppi di popolazione suscettibile, per esempio per il livello socio-economico, bambini e anziani;*
• *se gli effetti siano di breve o lungo termine e se gli effetti siano diretti o indiretti;*
• *se vi sia la necessità di una valutazione più dettagliata*."

Si chiede che per il progetto in questione debba essere preso in considerazione e valutato secondo la DGR Liguria 1295/2016: Approvazione di Linee Guida per la Valutazione Impatto sulla Salute.

Questa DGR nella sezione dedicata alla valutazione degli effetti sulla salute nella verifica di assoggettabilità alla VIA, afferma: "*Lo studio preliminare ambientale (SPA) che correda l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA deve fornire le seguenti informazioni: a) descrizione sintetica quali-quantitativa degli scarichi/emissioni di sostanze generate; b) quantificazione e distribuzione della popolazione potenzialmente esposta agli effetti riconducibili al progetto, anche se cumulativi; c) descrizione degli effetti generati potenzialmente dal progetto sulle popolazione.*
I risultati ottenuti devono essere commentati e rappresentati chiaramente, così da rendere conto della significatività degli effetti sulla salute pubblica producibili dal progetto, fornendo anche i riferimenti alla letteratura scientifica utilizzata.
Nel caso il proponente dimostri che non si attendono effetti significativi sulla salute della popolazione, le attività di studio e approfondimento terminano con le motivazioni del perché non si prevedono tali effetti. Nel caso si attendano o non si possano oggettivamente escludere tali effetti, si suggerisce di non proseguire nella redazione di uno studio preliminare ambientale ma di passare direttamente alla redazione di uno studio di impatto ambientale."

A tal riguardo si riporta quanto trattato dal Dott. Marco Grondacci

http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2016/05/la-valutazione-di-impatto-sanitario.html

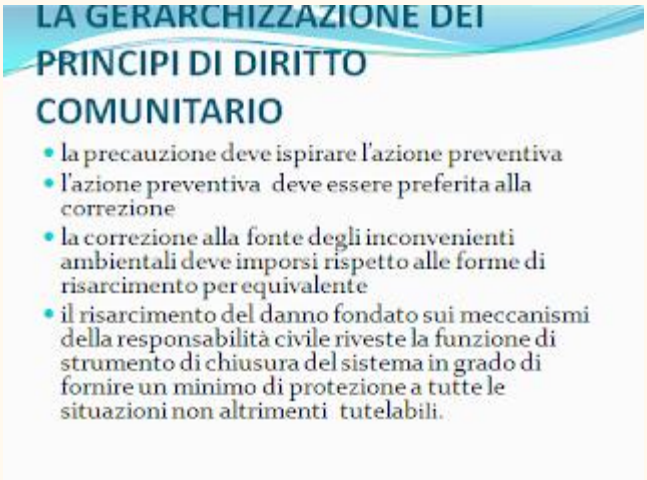

Una analisi su come la tutela preventiva della salute è considerata nella normativa che disciplina le principali valutazione e/o autorizzazioni a rilevanza ambientale : in Europa, in Italia, nella Regione Liguria, letta anche secondo i principi della giurisprudenza nazionale.
In particolare verranno messi in rilievo i reali poteri dei Sindaci in questa materia che sono ben più rilevanti di quanto non si voglia far credere ai cittadini disinformati volutamente da chi detiene il potere anche a livello locale.

LA TUTELA DELLA SALUTE NEI PRINCIPI DEI TRATTATI DELLA GIURISPRUDENZA UE E NAZIONALE

La salute e il Trattato UE
Secondo il paragrafo 1 dell'articolo 168 del Trattato di Funzionamento della UE: "*1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della*

salute umana. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale."
È indiscutibile come l'obiettivo della tutela della salute umana sia elemento imprescindibile di tutte le politiche della UE e quindi anche delle sue normative ma impegni la UE e di conseguenza gli stati membri a realizzare questo obiettivo organizzando le strutture nazionali degli Stati Membri della sanità pubblica in modo adeguato al suo raggiungimento.

Ambiente e salute nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

Un contributo a chiarire la questione è sicuramente dalla Corte di Giustizia nelle sue decisioni in materia di base giuridica delle azioni ambientali della UE. Secondo la Corte è attribuibile alla nozione di ambiente tutto ciò che la Comunità esamina, decide e approva sulla base delle disposizioni contenute dagli art. 191 e seguenti e cioè di tutte quelle norme ricomprese nel nuovo titolo XX del Trattato (versione precedente titolo XVI):
1. salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
2. protezione della salute umana,
3. utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
4. promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Quindi la nozione di ambiente resta così una nozione aperta e mutevole, ma delimitata dagli obiettivi della politica ambientale della UE.

Non a caso la nuova direttiva 2003/4 (accesso del pubblico alle informazioni ambientali) che ha sostituito la Direttiva del 1990, introduce nel concetto di informazioni ambientali accedibili anche quelle relative allo stato della salute e della sicurezza umana,compresa la contaminazione della catena alimentare,ove pertinente, le condizioni della vita umana.

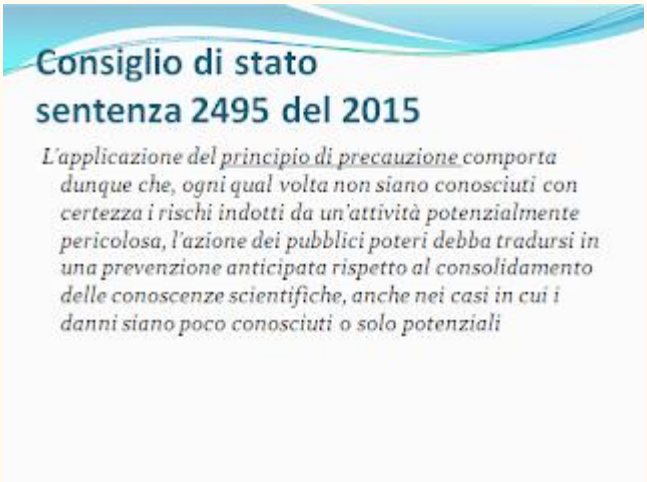

Il principio di precauzione nelle procedure a rilevanza ambientale

Il TFUE all'articolo 191, prevede quanto segue: *" La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»>>".*
In generale la giurisprudenza UE ha finito per recepire l'interpretazione della Commissione per cui il principio di precauzione può essere invocato soltanto quando – pur in assenza di certezze scientifiche – un determinato rischio è individuato[1]. Inoltre poiché la Precauzione rientra tra i principi del diritto comunitario i giudici non possono farne applicazione diretta, ma devono piuttosto utilizzarla per l'interpretazione e applicazione degli atti legislativi o esecutivi adottati nei vari settori. Possiamo quindi dire che il principio di precauzione è oggi una norma cogente di diritto internazionale consuetudinario (L. Butti in RGA 6/2006 pag. 822)

il parere del Comitato Economico Sociale della UE sul principio di precauzione del 12/7/2000 afferma che con riferimento a valori limite legali dei singoli inquinanti: " *non bisogna idealizzare le cifre , dal momento che la promozione della valutazione dei rischi deve inserirsi in un dispositivo di negoziato sociale. Il suo vero ruolo sociale è quello di fornire le basi del dialogo*" (punto 2.14) . Si veda anche **Trib UE di I grado 11/9/2002 T13/99** secondo cui la valutazione dei rischi va completata con l'individuazione del livello di protezione che le istituzioni comunitarie reputano appropriato per la società e che la legittimazione scientifica non è sufficiente a giustificare l'esercizio dei pubblici poteri

Con **sentenza n. 2495 del 18 maggio 2015** il **Consiglio di Stato** ha riconosciuto la legittimità del giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di un centrale di raccolta e trattamento gas estratto e la costruzione di un metanodotto di allacciamento alla rete.

In particolare nel riconoscere la suddetta legittimità il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità della motivazione del giudizio di VIA negativo fondata sul Principio di Precauzione.

TUTELARE LA SALUTE NON VUOL DIRE SOLO FARLA PESARE NEI PROCESSI PROCEDIMENTI DECISIONALI MA CAMBIARE IL MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE AMBIENTALI APPLICANDO I PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO A COMINCIARE DA QUELLI DI INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE AMBIENTALI NELLE ALTRE POLITICHE SETTORIALI NONCHÉ DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE

In particolare decisiva è la sistematizzazione delle procedure autorizzatorie con sistemi di contabilità ambientale di area
secondo le migliori indicazioni che emergono dall'attuazione:
• della Convenzione di Aarhus,
• della direttiva sull'accesso alle informazioni ambientali,
• del Protocollo di Kiev sull'attività di reporting ambientale di impresa e di area e sui nuovi registri per le emissioni inquinanti e i loro trasferimenti (PRTR)
Ciò potrà servire per autorizzare non solo le attività e gli impianti compatibili con la normativa di settore o con gli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione anche sovraordinati, come è avvenuto con i risultati che sappiamo, ma anche tenendo conto degli impatti cumulativi e della specificità ambientale e sanitaria di un dato territorio

Occorre riprendere, adeguandoli alle diverse realtà locali, gli indirizzi della Raccomandazione UE 2001/331/CE. Secondo questa Raccomandazione, la pianificazione dei controlli ambientali (a più livelli: nazionale, regionale e locale) dovrà svolgersi seguendo i seguenti criteri di riferimento:
- prescrizioni della normativa comunitaria
- registro degli impianti controllati nell'area del piano di controllo
- valutazione stato ambiente dell'area del Piano
- valutazione osservazioni prescrizioni da parte degli impianti controllati

In tal senso quindi i soggetti pubblici preposti dovranno riordinare il sistema pubblico dei controlli in modo da
- distinguere i servizi competenti alle autorizzazioni da quelli di controllo
- pianificare i controlli per ecosistemi o sistemi ambientali integrati
- pianificare i controlli partendo dalla registrazione degli impianti e attività presenti in un'area accompagnati dalla valutazione dei problemi ambientali dell'area interessata.
- introdurre la prevenzione sanitaria sulle procedure di controllo anche tenuto conto di adeguate indagini epidemiologiche.
- avviare procedure straordinarie di controllo per i casi limite come ad es. casi di siti di bonifica nazionale o comunque a inquinamento diffuso o da fonti diversificate e /osu area vasta. Non a caso la stessa Raccomandazione della UE distingue tra programmi ordinari e straordinari di controllo.

VISTI I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PREVENZIONE NELLA AZIONE PUBBLICA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE VEDIAMO LA NORMATIVA SETTORIALE COSA DICE :VIA – VAS – AIA

Salute e normativa UE nazionale e ligure sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La nuova Direttiva 2014/52/UE[2] modificando l'articolo 3 della Direttiva 2011/92/UE ha ridefinito i fattori che devono essere presi in considerazione per valutare gli effetti ambientali del progetto oggetto della VIA. Vengono introdotti rispetto la testo precedente i seguenti fattori:
1. Territorio
2. Popolazione e salute umana
3. Biodiversità

L'allegato III alla Direttiva 2011/92 come modificata dalla Direttiva 2014 nei criteri per verificare la assoggettabilità a VIA devono essere presi in considerazione i "*rischi per la salute umana*" dovuti alle caratteristiche del progetto.
Quindi anche i potenziali rischi per la salute determinati dai caratteri del progetto, una volta confermati, verranno in considerazione per verificare la significatività e quindi anche la dimensione degli impatti del progetto in rapporto (vedi punto 3 dell'allegato III):
alla estensione ed intensità dell'impatto
alla probabilità dell'impatto
alla insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto
al cumulo tra l'impatto del progetto con altri progetti esistenti e approvati
alla possibilità di ridurre l'impatto

Invece l' Allegato V alla Parte II DLgs 152/2006 sui Criteri verifica assoggettabilità a VIA, non fa alcun riferimento alla salute

L'allegato IV alla Direttiva 2011/92 come modificata dalla Direttiva 2014prevede, al punto 4, che il Rapporto di Valutazione dell'Impatto Ambientale (il SIA nella precedente versione precedente Direttiva) descriva lo stato della salute umana nel sito interessato dal progetto in relazione (punto 5) ai potenziali rischi alla salute umana producibili dallo stesso.
L'allegato VI alla Parte II del DLgs 152/2006 relativamente al contenuto che deve avere lo Studio di Impatto Ambientale afferma che occorre, tra l'altro, "c)una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione eccettera) risulta tanti dall'attività del progetto proposto;"

Quindi….. Il Dlgs 152/2006 non si è ancora adeguato al nuovo testo della Direttiva 2011/92 come modificata da quella del 2014 ma la lettera b) comma 4 articolo 4 del DLgs 152/2006 prevede come principio generale che: *"la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana,…"*.

La normativa UE e nazionale sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

L'allegato II alla Direttiva 2001/42/CE afferma che ai fini della verifica della assoggettabilità a VAS si dovrà tenere conto anche gli effetti del Piano/Programma sui rischi per la salute umana.
L'allegato I alla Direttiva 2001/42/CE afferma che il Rapporto Ambientale che accompagna il Piano/Programma ai fini della VAS ordinaria deve contenere le informazioni circa gli effetti significativi sulla salute umana.

L'allegato I alla parte II del DLgs 152/2006 (che ha recepito la Direttiva 201/42/CE) prevede tra i criteri per verificare la assoggettabilità di Piani e Programmi alla VAS ci siano anche i "*rischi per la salute*" (vedi punto 2) . La lettera f) dell'allegato VI alla parte II del DLgs 152/2006 prevede che il Rapporto Ambientale, che deve accompagnare il piano/programma ai fini della VAS, debba contenere anche i possibili impatti del piano/programma sulla "*salute umana*". In questo caso il quadro di riferimento degli impatti sulla salute umana inciderà:

1. sulla valutazione delle alternative prese in considerazione nel Rapporto Ambientale (lettera h allegato VI)
2. sul piano di monitoraggio per valutare ex post gli impatti (lettera i allegato VI)

Cosa prevede la normativa Ligure sul rapporto VAS e salute

L'allegato B alla legge regionale ligure 32/2012 contenuto rapporto ambientale preliminare
"*2.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio Definizione dello stato, delle tendenze e criticità delle componenti ambientali e antropiche pertinenti il PP, a riscontro dei contenuti del quadro conoscitivo di riferimento del PP stesso*"

L'allegato c alla legge regionale 32/2012 relativamente al contenuto del rapporto ambientale che deve accompagnare il Piano/Programma ai fini della valutazione del suo impatto prevede che relativamente agli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e quindi allo inquadramento territoriale, socio economico e demografico e quadro di analisi attraverso l'individuazione di informazioni territoriali di base e la definizione dello stato quali-quantitativo dei vari comparti/risorse: anche il riferimento alla salute umana

La normativa UE e nazionale sulla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Nella Direttiva 2010/75/UE al punto 2 articolo 3 la definizione di inquinamento ai fini del rilascio dell'AIA riguarda anche la possibilità di "*nuocere alla salute umana*". A conferma che l'istruttoria che porta al rilascio dell'AIA riguarda la tutela della salute umana si veda:

1. il considerando 18 alla Direttiva prevede che tra gli obiettivi della stessa ci sia anche la necessità di autorizzazione a tutte quelle modifiche delle installazioni esistenti che possano avere significativi effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente senza un'autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva

2. le ispezioni non sono limitate a verificare il rispetto delle prescrizioni della autorizzazione ma devono anche monitorare l'impatto ambientale e quindi prevenire il rischio ambientale delle installazione soggette ad AIA. Tutto ciò si traduce in Piano di Ispezione e quindi di Monitoraggio che devono valutare i rischi ambientali distinguendo il criterio di rispetto delle condizioni di AIA da quello degli impatti potenziali e reali delle installazioni autorizzate sulla salute umana (paragrafo 4 articolo 23)

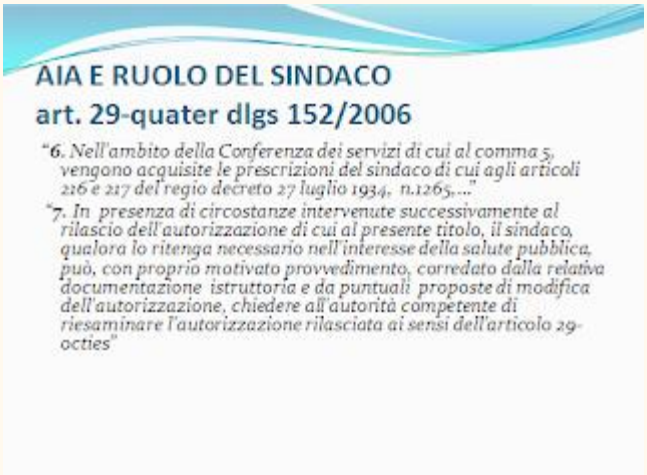

La normativa nazionale oltre a confermare i principi normativi sopra riportati dalla Direttiva comunitaria introduce anche uno strumento amministrativo rilevante a tutela preventiva della salute dei cittadini residenti nel sito interessato dalla installazione soggetta ad AIA.
Il comma 6 dell'articolo 29quater del DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014 in attuazione della Direttiva 2010/75) conferma l'obbligo che, in sede di conferenza dei servizi per il rilascio dell'AIA, sia rilasciato il parere del Sindaco ai sensi del T.U. leggi sanitarie con le relative prescrizioni, acquisite nel

verbale della Conferenza dei Servizi stessa. Devono essere presentati anche le proposte dell'ISPRA, per l'AIA di competenza statale, ed inoltre il parere delle Arpa competenti per l'AIA di competenza regionale.
La novità sta nelle eliminazione della parte del superato comma 7 che affermava: "In presenza di sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies."

Viene però introdotto un nuovo comma 7 che recita: "*In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.*"

Va in particolare rilevato come a differenza della precedente versione l'intervento del sindaco assume esplicitamente natura provvedimentale in coerenza con i poteri sindacali in qualità di massima autorità sanitaria sul territorio ex articolo 217 del T. U. leggi sanitarie (RD 27 luglio 1934, n. 1265).

Sulla natura giuridica di questo Parere è intervenuto il TAR Lazio sezione Latina con sentenza n.819 del 2009 che ha precisato:
1. Il Parere Sanitario è Di Competenza del Sindaco e non della Giunta perché rientra nelle sue Competenze di massima Autorità Sanitaria e quindi non può essere rilasciato dal Dirigente
2. Il Parere Sanitario non può essere superato e/o sostituito dal Parere dell'Arpa nella Conferenza dei Servizi propedeutica alla decisione finale sull'AIA
3. Il Parere Sanitario negativo del Sindaco, se adeguatamente motivato, può essere di ostacolo al rilascio della AIA dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi

LA NORMATIVA PIÙ RECENTE IN MATERIA DI DANNO SANITARIO

La Valutazione del Danno Sanitario nell'AIA delle imprese strategiche: legge 231/2012 e legge n. 89 del 3 agosto 2013

Sono considerate stabilimenti di interesse strategico (ex art. 1 legge 231/2012) quelli individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione

L'articolo 1-bis della legge 231/2012 prevede che in tutte le aree interessate dagli stabilimenti dichiarati di interesse strategico, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. Il comma 2 dell'articolo 1-bis rinvia ad un decreto ministeriali la definizione dei criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

Secondo il comma 7 della legge 89/2013 il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame della stessa ai sensi del comma 4 articolo 29-octies del DLgs 152/2006[6].

Il **Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013**[7] costituisce attuazione di quanto previsto dal comma 2 articolo 1bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (per un commento vedi in questa voce AIA 2013). In particolare il Decreto risponde alla necessità di mettere a disposizione dell'amministrazione strumenti tecnici adeguati e uniformi per poter efficacemente indirizzare le azioni volte a mitigare, attraverso il riesame delle AIA, il rischio sanitario ed ambientale nelle aree interessate dagli stabilimenti di preminente interesse pubblico come definiti dalla sopra citata legge 231/2012 ma anche dalla legge 89/2013 (vedi in questa voce AIA 2013).

L'allegato al decreto contiene i criteri metodologici per la redazione del Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (di seguito VDS).

La Valutazione di Impatto Sanitario nella VIA di alcune categorie di opere

L'articolo 9[8] della legge 28 dicembre 2015, n. 221 introduce l'obbligo di svolgere prima del provvedimento finale di VIA una **Valutazione di Impatto Sanitario** su iniziativa del proponente il progetto da sottoporre a VIA.
Questo obbligo però si applica solo ad alcune categorie di progetti sottoposti a VIA secondo la vigente normativa, in particolare:

1. Raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (punto 1 allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006)
2. centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (punto 2) allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006).

Riguardo ai contenuti della Valutazione di Impatto Sanitario l'articolo 9 (introducendo il comma 5-bis all'articolo 26 del DLgs 152/2006) rinvia alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità. Inoltre per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di impatto sanitario l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma costituisce una integrazione a quanto previsto dal **Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013** (esaminato al paragrafo 5.3. del presente Paper) che prevedeva l'introduzione della VIS nelle procedure di AIA ma solo per le installazioni definite strategiche, quindi per ora applicabile solo al caso Ilva.

La norma ora introdotta positivamente estende l'obbligo della VIS a tutti gli impianti che rientrano nelle due categorie sopra esaminate in caso di applicazione della VIA.

I limiti di questa norma sono i seguenti:
1. non si applica a tutte le altre categorie di progetti sottoponibili a VIA ex allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006. Progetti che possono avere impatti sanitari se non maggiori quanto meno simili a raffinerie, gassificatori, rigassificatori e centrali termolettriche;
2. non si applica alle procedure di AIA almeno per le installazioni più impattanti, considerato che non sempre AIA e VIA avvengano contemporaneamente sullo stesso impianto e/o progetto;
3. per definire il contenuto della VIS si faccia rinvio a successive linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e non si citino quelle già esistenti prodotte dal sistema delle Agenzie Ambientali e dall'Ispra di cui ho trattato nei capitolo 7,8 e 9 del presente Paper
4. la previsione che le risorse da utilizzare per applicare la VIS non debbano comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, il che significa di fatto l'impossibilità per l'ISS di svolgere i compiti che questa norma gli assegna. Non comprendendo che la VIS prevenendo l'impatto sanitario ridurrà complessivamente i costi sanitari anche pubblici per cifre per maggiori di quelle necessarie per il suo funzionamento e applicazione concreta.
5. la mancata definizione dei passaggi formali che l'ISS dovrà svolgere per integrare la attività del valutatore cioè l'Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA.

Questi 5 limiti, tutti insieme, potranno comportare una sostanziale non applicazione di questo nuovo strumento di valutazione pur introdotto obbligatoriamente nel nostro ordinamento dalla nuova legge sopra descritta.

INDUSTRIE INSALUBRI: CONSIGLIO DI STATO CONFERMA I POTERI DEI SINDACI!

La giurisprudenza del Consiglio di Stato

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato 27/5/2014 n. 2751 (afferma principi chiarissimi sulla collocazione delle industrie insalubri nelle vicinanze di aree residenziali.

Si tratta di una normativa, quella delle industrie insalubri, poco considerata dai nostri amministratori locali come dimostrano molte vicende anche recenti: impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti od impianto inerti in località Lagoscuro od ancora la cava Fornace sopra Pegazzano
Una normativa che riconosce un rilevante potere, ai Comuni sotto il profilo della pianificazione urbanistica e al Sindaco sotto il profilo di ordinanza nella sua veste di Autorità Sanitaria, per tutelare la salute contro le attività considerate industrie insalubri.

Ma cosa dice questa sentenza del Consiglio di Stato? Vediamo riassunti, in termini generali quindi a prescindere dal fatto giudicato, i principi di regolamentazione della localizzazione di queste attività:
1. l'opportunità di una diversa ubicazione dell'impianto in ragione della vicinanza dello stesso agli insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di **500 metri** prevista nell'ambito dei non impugnati criteri generali di autorizzabilità per settori omogenei produttivi approvati dal Comitato Regionale contro

l'inquinamento atmosferico (siamo nella Regione Emilia Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e della conseguente esigenza di tenere nel debito conto gli interessi di matrice ambientale e sanitaria;

2. se con adeguata motivazione, l'attività insistente su un sito che dista poche decine di metri dalle abitazioni più vicine, si dimostra che non avrebbe prodotto benefici occupazionali e infrastrutturali apprezzabili in via comparativa, soggiungendo che neanche l'importanza, per l'interesse collettivo, dello smaltimento delle spoglie animali avrebbe giustificato il potenziale *vulnus* ai prevalenti interessi di ordine ambientale riguardanti l'igiene e la salute dei residenti;

3. che le norme tecniche attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire distanze di sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio a **100 ml**) per le industrie insalubri di 1^ classe ispetto ai confini di zone residenziali o da preesistenti edifici destinati a residenza

4. la fascia di rispetto, dalla collocazione di dette industrie insalubri, riguarda non solo i confini delle zone residenziali ma anche "preesistenti edifici destinati a residenza"

5. se le distanze adeguate (stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle autorizzazioni alle emissioni, dalle norme attuative dei piani urbanistici) non sono rispettate anche gli ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti esistenti sono preclusi, con deroghe al massimo per le costruzioni residenziali e produttive che eventualmente dovessero sorgere in terreni confinanti e non per la localizzazione di un impianto insalubre

6. se è vero che normativa nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati, non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell'art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Cons. Stato, V n.338/1996).

La normativa sulle industrie insalubri e i relativi poteri del sindaco non sono superati dalle eventuali autorizzazioni ambientali

Come ho già analizzato in precedenza l'AIA richiede comunque obbligatoriamente il rilascio del Parere del Sindaco.
Non solo ma occorre aggiungere che questo ruolo del Sindaco, sia sotto il profilo del parere sanitario ex normativa sull'AIA che ex normativa sulle industrie insalubri, non può essere superato neppure dal caso in cui la autorizzazione ambientale costituisca ex lege variante automatica alla strumentazione urbanistica locale come a esempio gli impianti di gestione rifiuti.

Relativamente alla eventuale nuova destinazione urbanistica di un impianto inquinante se è pur vero che la autorizzazione agli impianti di gestione rifiuti costituisce, ai sensi della legislazione vigente, variante automatica al Piano Urbanistico Comunale, occorre considerare che: "*l'interesse sotteso alla realizzazione degli impianti di smaltimento sia pure connotato dall'inerenza ad interessi propri della collettività non è dotato di assolutezza tale da escluderne il bilanciamento con altri interessi pure di rilevanza generale quale l'assetto del territorio urbano e le scelte programmatorie dell'amministrazione.*" (**TAR Lazio Sez. II quater, sentenza 7725 del 12.09.2012**).
Sul punto è nuovamente intervenuto il **Consiglio di Stato** (**sentenza n.3119/2015**) che ha affermato principi fondamentali anche per gli impianti esistenti in rapporto alla pianificazione urbanistica comunale e quindi ai poteri dei Sindaci anche in materia di prevenzione sanitaria:
1. è legittimo un piano urbanistico che ponga un divieto generalizzato in un area del Comune ai fini di tutela ambientale e del suolo in particolare
2. la definizione di impianto nuovo o di ampliamento deve rispettare la finalità di tutela ambientale del divieto posto nello strumento di pianificazione urbanistica
3. se si ampliano i tipi di rifiuti e la quantità di rifiuto trattato siamo di fronte ad un nuovo impianto
4. i vincoli ambientali posti dallo strumento di pianificazione legittimano la revoca di un provvedimento favorevole di VIA

Ma il ragionamento svolto per gli impianti soggetti ad AIA vale anche per quelli soggetti alla autorizzazione minore la c.d. **Autorizzazione Unica Ambientale**. Il regolamento di disciplina dell'AUA al comma 1 articolo 3 elenca le autorizzazioni di settore assorbite dalla procedura di AIA e non si fa alcun riferimento ai poteri del Sindaco come Autorità Sanitaria ai sensi dell'articolo più volte citato sopra. Quindi restano pienamente i poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri ancor più di quanto non sia per l'impianto di Saliceti.

[1] quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (CG con sentenza 5/5/1998 C-180/1996). Si veda a titolo non cogente ma comunque indicativo la sentenza della Corte Suprema USA (28-6-1993 n. 92-102) che ha definito una serie di standards di affidabilità probatoria delle conoscenze scientifiche quali:
la falsificabilità e controllabilità delle teorie;
la loro sottoposizione al controllo dei membri della comunità scientifica
la pubblicazione su riviste specializzate
la relativa percentuale di errore conosciuta o potenziale
la diffusa accettazione da parte della comunità scientifica.
[2] Per il testo coordinato tra le due Direttive vedi a questo LINK
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/direttiva-2011-92ue-testo-coordinato
[3] *"Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988."* Ultima parte comma 1 articolo 34 del DLgs 152/2006
[4] F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso: a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto; b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera; c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione; d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari; e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte; f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti; g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.
http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/d.p.c.m.27dicembre1988.pdf
[5] definizione dei contenuti minimi della documentazione da allegare alla domanda di compatibilità ambientale – elementi base costitutivi dell'illustrazione di sia e progetto da parte del proponente
[6] http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2015/12/le-scadenze-e-la-revisione-dellaia.html#more
[7] Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 "Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231." (13A06975) (GU Serie Generale n.197 del 23-8-2013) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-23&atto.codiceRedazionale=13A06975&elenco30giorni=false
[8] http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&elenco30giorni=false

Osservazioni sul traffico veicolare

Per quanto riguarda il traffico su gomma occorre osservare che, con gli attuali limiti normativi, oltre che per quelli imposti sulle autostrade per i noti lavori sui piloni e cavalcavia (autostrada Torino-Savona in particolare) - e ce ne sarà prevedibilmente per parecchio tempo - il peso massimo transitabile sui bilici è di 44 T (lordo) e poiché pesano cadauno, come minimo, 15 T (netto), il trasportabile risulta di ca. 30 T per viaggio.
Come si legge nel progetto:
La produzione della Betoncem ha raggiunto le 350.000 tonnellate/anno negli anni 2008/2011,obbiettivo di produzione auspicato anche dalla EcoCem, a fronte di una potenzialità produttiva di 405.000 ton/anno, con un trasporto su autocisterne di ceneri in ingresso e cemento in uscita, di clinker,gesso e calcare in ingresso su camion con vasca.
(pag.61 della RT)

La produzione massima di Ecocem (e Betoncem), dichiarata, è di 400.000 T/A (ma ce ne devono essere altrettante di materie prime, anche se tale ovvietà sembra quantomeno dimenticata).
Il traffico aggiuntivo sulle strade, dunque, risulterebbe essere il seguente, nelle due direzioni:
26.000 viaggi circa all'anno
2200 circa al mese
74 circa al giorno.

Sembra 'qualcosa' di più di quanto dichiarato a pag. 61 della Relazione tecnica, appena menzionata, che conclude superficialmente:

Si può pertanto desumere che l' impatto della attività della EcoCem dovuta al traffico veicolare, una volta ottenuta l'autorizzazione di AIA e l'aumento dell'attività di trattamento dei rifiuti, sia trascurabile tanto più se lo si raffronta al periodo in cui la produzione di Betoncem è stata a pieno regime .
...
Pertanto, per quanto riguarda l'impatto sul traffico, si ritiene che:
- il numero di mezzi in ingresso ed uscita dallo stabilimento possa essere compatibile con il flusso previsto per la tipologia delle strade coinvolte (strade provinciali ed autostrade);
- l'aumento del traffico veicolare riguarderà solo l'attività di trattamento rifiuti e sarà agevolmente
assorbibile in quello ordinario;
-il traffico veicolare sarà comunque allineato se non inferiore al traffico veicolare indotto dall'attività svolta in precedenza da BetonCem (traffico veicolare in ingresso ed in uscita di 350.000 ton/anno).

Lo studio da progetto appare incompleto e non vengono prodotti dati sulla mobilità del traffico veicolare complessiva per l'intera area industriale.

Pertanto – le scriventi associazioni indicano alcuni punti che dovranno essere oggetto di approfondimenti in prossima sede di VIA regionale, oltre all'adozione dei migliori accorgimenti tecnici utili al contenimento degli inquinanti:

- Venga definitivamente **inibita la combustione di qualunque tipologia di combustibile derivato da rifiuti**;
- Ai fini di un'efficace, urgente e ineludibile riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'impianto (non raggiungibile in maniera sufficiente mediante sostituzione con combustibili derivati da rifiuti o unicamente mediante sistemi di filtrazione, per quanto all'avanguardia), si richieda **l'abolizione dell'utilizzo di pet-coke ed invece l'utilizzo di metano** ai fini dell'alimentazione dell'impianto;
- Gli enti competenti provvedano al **potenziamento dei sistemi di monitoraggio** ambientale esistenti sia in termini di controllo della qualità dell'aria (potenziamento della rete attuale mediante centraline aggiuntive, oggi basata su una sola centralina da traffico "sub-urbano", valutazione integrativa di IPA e metalli pesanti), sia mediante controlli periodici su altre matrici ambientali (suolo, falde acquifere) e sulla catena alimentare, oltre alla pianificazione di periodiche attività di biomonitoraggio insieme all'ASL.
- Si richieda un periodico intervento di **ARPAL per verificare** la taratura dei sistemi di autocontrollo SME, dei monitoraggi di suolo e acque reflue, nonché dei rifiuti prodotti dal cementificio e della composizione del cemento stesso, con periodiche misurazioni radioattività da NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials).
- Venga **inibito l'utilizzo di ceneri industriali di qualunque provenienza nel ciclo di produzione del cemento** e venga quindi rispettata la direttiva europea REACH.
- Che il porcedimento in questione venga **subordinato alla realizzazione di una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)**, da effettuarsi secondo linee guida accreditate (ISPRA, Ministero della Salute), ad opera di tecnici di rilevanza nazionale ed esperti di tali metodiche, e utilizzando un approccio combinato tossicologico ed epidemiologico. La VIS, sebbene non obbligatoria, appare ineludibile sia ai fini dell'adeguata definizione qualitativa e quantitativa dell'impatto sanitario, sia a fini di epidemologia predittiva (previsione degli effetti sanitari dell'impianto ad AIA realizzata) e per tutelare al meglio l'ambiente e la salute delle comunità esposte.

WWF for a living planet®

MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE ONLUS
Medicina Democratica
Via dei Carracci, 2 - Tel. 02 4984678 - 20149 MILANO
www.medicinademocratica.org
segreteria@medicinademocratica.org

Conclusioni

Per le criticità ed gli elementi carenti presenti nei file progettuali, si chiede che il procedimento venga sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale

Con preghiera della massima attenzione, si porgono Distinti saluti.

Per Medicina Democratica Onlus
Marco Caldiroli
UOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Milano Ovest
UOS Ovest Milanese
Piazza Mazzini 43, 20022 Castano Primo (MI)

Per
l'Associazione WWF Savona,
il Referente Urbanistica e Tutela del Territorio
Piombo Marco